

REGIONE
TOSCANA



Regione Toscana
Giunta Regionale

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

e successive ORDINANZE attuative

Art. 2 comma 1 lett. c)

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**

D.1.11

ISTRUZIONI GENERALI

ILLUSTRATIVE DEI CRITERI, MODALITÀ E FASI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI **EDIFICI PRIVATI**

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DELLE DIRETTIVE.....	3
ART. 2 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....	5
ART. 4 - LIMITI DEI CONTRIBUTI.....	6
ART. 5 - BANDO PUBBLICO.....	6
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO.....	8
ART. 7 - MODALITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI.....	8
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	9
ART. 9 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO.....	10
ART. 10 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO.....	11
ART. 11 - CATEGORIE DELLE OPERE.....	11
ART. 12 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.....	12

ALLEGATI:

Allegato 1	- Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 20 febbraio 2013 n. 52 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”
Allegato 2	- Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 19 giugno 2014 n. 171 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”
Allegato 3	- Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 26 ottobre 2015 n. 293 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”
Allegato 4	- Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010
Allegato 5	- Ripartizione delle risorse
Allegato 6	- Criteri di priorità per interventi su edifici privati
Allegato 7	- Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 14, comma 5
Allegato 8	- Condizioni per l’applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2
Allegato 9	- Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento locale
Allegato 10	- Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – articolo 14
Allegato 11	- Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125 g e periodi di classificazione
Allegato 12	- Schema di bando tipo
Allegato 13	- Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 9 maggio 2016 n. 344 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico”
Allegato 14	- Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi
Allegato 15	- Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo – valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento
Allegato 16	- Quaderno dei Lavori
Allegato 17	- Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 12 luglio 2018 n. 532 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”

Art. 1 - Oggetto delle Direttive

1 – Le presenti Istruzioni generali D.1.11:

- a) definiscono criteri, modalità e fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) delle Ordinanze attuative dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 (Ord. C.D.P.C. 20 febbraio 2013 n. 52, Ord. C.D.P.C. 19 giugno 2014 n. 171, Ord. CDPC 26 ottobre 2015 n. 293, Ord. CDPC 9 maggio 2016 n. 344), di seguito chiamate **Ordinanze**;
- b) si applicano per la selezione degli interventi, da parte dei Comuni di cui all'art. 14 comma 2 delle **Ordinanze**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale, e nelle fasi di realizzazione degli interventi successive alla conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi.

2 - I principi sono contenuti nelle citate **Ordinanze**, che individuano gli obiettivi e i criteri di ripartizione delle risorse, i criteri di priorità per la formulazione della graduatoria regionale, gli strumenti per la gestione delle richieste di contributo, le condizioni per l'applicabilità degli interventi di rafforzamento locale, le indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi.

Art. 2 – Tipologie e caratteristiche degli interventi

1 – Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle stesse **Ordinanze**:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche (NTC 2018 cap. 8.4);
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 – Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi. L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'Allegato 8 ⁽¹⁾ delle D.1.11.

(¹) Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- altezza non oltre 3 piani fuori terra, (²¹)
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970,
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra,
- forma in pianta relativamente compatta,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100,
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente **Ordinanza**, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

(²¹) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad 1/2 dell'altezza totale di piano.

4 – In caso di **miglioramento sismico** – per il quale le vigenti norme tecniche (NTC 2018 cap. 8.4) prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione di raggiunto miglioramento minimo (allegato 15 delle D.1.11). Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni (assenza di carenze gravi), con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio; in questo caso la Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 4 comma 1, lettera a) delle presenti Direttive.

5 – Ai sensi dell’art. 13 comma 3 delle citate **Ordinanze**, gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

6 – In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull’edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata all’Allegato 10 delle D.1.11 ⁽²⁾.

Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l’alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell’edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un’attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

⁽²⁾ “[...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato. Se così non è il progettista definisce l’unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l’aggregato nel suo complesso[...]”.

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione al contributo

1 – Ai sensi dell’art. 2 delle citate **Ordinanze**, i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 293/2015 (GU n. 257 del 4 novembre 2015), dei seguenti requisiti:

- a) oltre due terzi dei millesimi di proprietà di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (art. 2 comma 4);
- b) non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 293/2015 (4 novembre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse finalità (art. 2 comma 3);
- c) non ricadere nella fattispecie di cui all’art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria – (art. 2 comma 4).

Nel caso delle attività produttive di cui al precedente punto a), possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo è corredata da idonea dichiarazione (art. 2 comma 5).

2 – I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l’inammissibilità al contributo.

3 – Inoltre, ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze** sono esclusi dal contributo:

- a) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Art. 4 – Limiti dei contributi

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 delle **Ordinanze**, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- a) **rafforzamento locale**: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico**: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione**: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'Allegato 10 delle D.1.11.

2 - Sono ammissibili al contributo, ai sensi dell'art. 12 delle **Ordinanze**, salvo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, **gli interventi sulle parti strutturali**, descritti come **opere "A"** nel successivo Art. 11, nei limiti dei contributi di cui al precedente comma 1.

Le opere non finanziabili, descritte come opere "E" nel successivo Art. 11, sono a carico del proprietario.

In ogni caso, opere già eseguite o in corso alla data di pubblicazione dell'Ord. 293/2015 non sono finanziabili (eventualmente sono da indicare tra le opere "E2" del successivo Art. 11).

Art.5 - Bando pubblico

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 delle citate **Ordinanze**, il Comune deve provvedere:

- a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico;
- b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione.

2 - Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali:

- a) tipologie e caratteristiche degli interventi;
- b) requisiti per l'ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari;
- c) modalità per la presentazione delle domande;
- d) criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria;
- e) tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione.

3 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 5 delle citate **Ordinanze**, i Comuni entro 60 giorni dalla notifica della Regione Toscana dell'avvio del procedimento, provvedono alla predisposizione e alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione. La pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune.

4 – Ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 10 delle D.1.11, i beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle **Ordinanze** e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

5 – La struttura regionale competente provvede alla predisposizione di uno schema di bando tipo, di cui all'Allegato 12 alle presenti Direttive, che potrà essere utilizzato da parte dei Comuni.

6 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria di priorità sono indicati all'Allegato 6 delle D.1.11, di seguito riportato ⁽³⁾, mentre le modalità di presentazione dei progetti, realizzazione degli interventi e finanziamento sono riportate ai successivi Artt. 7, 8 e 10.

⁽³⁾ Criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti}/(\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene ulteriormente maggiorato del 50%.

7 – Il Comune valuta la completezza e la correttezza delle domande - e la veridicità delle dichiarazioni - e, ai sensi dell'art. 14 comma 4 delle citate **Ordinanze**, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro 30 giorni salvo diversa scadenza stabilita dal Dirigente dell'ufficio regionale competente, per la redazione della graduatoria di priorità.

Il Comune valuta altresì, in caso di domande di contributo pervenute da parte di imprese, così come disposto dalla Delibera G.R.T. n° 446 del 2/05/2017, il possesso dei requisiti richiesti sia in materia di “de minimis” sia rispetto ai requisiti previsti al p.to 2.2 dell’allegato 1 alla Delibera G.R.T. n° 579/2016.

Per le richieste di contributo riferite ad interventi di rafforzamento locale, il Comune deve verificare anche la presenza dell’allegato 9 alle presenti Direttive.

Art. 6 - Individuazione degli edifici ammessi a contributo

1 – Ai sensi dell’art. 14 comma 6 delle citate **Ordinanze**, la Regione provvede alla formulazione e pubblicazione della graduatoria delle richieste e dell’elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

2 – La Regione provvede, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, ad informare i Comuni. I Comuni entro **15 gg.** provvedono alla notifica ai soggetti beneficiari collocati utilmente nella predetta graduatoria.

3 – La Regione può utilizzare la graduatoria con le eventuali richieste di finanziamento presentate a seguito delle Ordinanze successive all’Ord. 293/2015 o di eventuali analoghi finanziamenti regionali o statali, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo, nonché nei tempi di attuazione degli interventi.

Art. 7 - Modalità di approvazione dei progetti

1 – I progetti esecutivi, coerenti con la richiesta di contributo e redatti ai sensi della normativa vigente, devono essere presentati al Comune, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, e al Settore regionale competente per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 65/14 (mediante il portale Portos), entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione del decreto di impegno delle relative risorse:

- a) **90 gg.** per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180 gg.** per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e dal progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti delle rispettive competenze.

E’ consentito un termine di proroga (max **30 gg.**) solo in caso di motivate e documentate esigenze.

2 - Il proprietario ed il progettista sono responsabili della redazione, sotto ogni profilo normativo, del Computo Metrico Estimativo.

Il progettista deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle ammissibili e non al finanziamento delle **Ordinanze** (Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi - allegato 14 delle D.1.11), secondo quanto previsto al successivo Art. 11.

Fermo restando quanto indicato all’art. 7 dell’Allegato 10 delle D.1.11, è possibile prendere come riferimento anche i prezziari di altre Regioni, in relazione alle tipologie di voci da utilizzare.

Tali elaborati economici devono essere presentati al Comune ai fini dell’approvazione di cui al successivo comma 3.

3 - I progetti sono approvati dal Comune sotto il profilo economico e tecnico, con apposito atto, entro e non oltre **60 gg.** dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione. E’

consentito un congruo termine di proroga solo in caso di motivate e documentate esigenze.

4 - Il Comune, nei **10 gg.** successivi all'approvazione di cui sopra, comunica gli esiti dell'approvazione dei progetti alla struttura regionale competente e ai soggetti beneficiari, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

5 – Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria, non risulti coerente con la richiesta presentata:

a) nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;

b) nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, **fermo restando quanto indicato all'Art. 2 comma 4 secondo paragrafo**; le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

6 – Il Settore regionale competente deve provvedere a verificare, al momento del rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 65/14:

a) la congruenza tra la tipologia di intervento per la quale è richiesta l'autorizzazione, con quella scelta dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo;

b) solo in caso di interventi di rafforzamento locale, che il progettista presenti, nella documentazione allegata al progetto per la richiesta di autorizzazione, la dichiarazione di assenza di carenze gravi (Allegato 9 delle D.1.11); tale dichiarazione è stata anche presentata contestualmente alla domanda di contributo, la cui verifica di merito compete ai Comuni;

c) in caso di interventi di miglioramento sismico, che il progettista presenti, nella documentazione allegata al progetto per la richiesta di autorizzazione, la Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo (Allegato 15 delle D.1.11) che attesta il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

7 - Il Settore regionale competente deve altresì esprimere un accertamento di natura tecnica, al momento della fine dei lavori, al fine di consentire il saldo sugli interventi da parte del Comune, così come previsto al successivo Art. 10 comma 1 lett. c).

Art. 8 – Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

1 – Ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle **Ordinanze**, i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre **30 gg.** dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo, al soggetto beneficiario.

2 – Ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle **Ordinanze**, gli interventi oggetto di contributo dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo:

a) **270 gg.** per gli interventi di rafforzamento locale;

b) **360 gg.** per gli interventi di miglioramento sismico;

c) **450 gg.** per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine

dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui all'Allegato 10 delle D.1.11.

3 – Tutti i suddetti termini possono essere prorogati fino ad un massimo di **90 gg.**, previa motivata richiesta, effettuata entro tali scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo. Tutti i suddetti termini possono inoltre essere modificati dalla Regione Toscana qualora gli interventi dovessero essere oggetti di contributi diversi da quelli di cui alla L. 77/2009 e successive ordinanze attuative con vincoli temporali anche più restrittivi rispetto a queste ultime.

4 - Durante le fasi di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà predisporre e compilare il Quaderno dei Lavori, al fine di documentare l'esecuzione degli interventi anche per le fasi del collaudo in corso d'opera.

Il Quaderno dei Lavori è finalizzato al perseguimento dell'unitarietà dell'intervento da parte dei soggetti attuatori che nella fase esecutiva si identificano nell'impresa, nel direttore dei lavori ed anche nel collaudatore. Nel Quaderno dei Lavori saranno fornite brevi descrizioni delle modalità di esecuzione dei più importanti interventi previsti in progetto, particolarmente in relazione alla cura dei particolari costruttivi.

5 – Il Quaderno dei Lavori è relativo alle più importanti fasi di esecuzione delle opere previste in progetto ed è composto da più schede descrittive e fotografie, riferite a ciascuna fase di intervento, al fine di documentare la corretta realizzazione dei particolari esecutivi, così come definiti nel progetto. Il formato del Quaderno dei Lavori è riportato all'Allegato 16 delle D.1.11.

6 - Il Quaderno dei Lavori costituisce utile documentazione, insieme agli eventuali verbali di accettazione dei materiali impiegati e dei certificati di laboratorio delle prove eseguite sui materiali da costruzione, per la redazione della relazione finale dei lavori a cura del direttore dei lavori, e laddove necessario per la redazione del certificato di Collaudo da parte del collaudatore. Il Quaderno dei Lavori dovrà essere allegato contestualmente al deposito della relazione di fine lavori (mediante il portale Portos).

Art. 9 - Decadenza dal finanziamento

1 - Il proprietario decade dal contributo nei seguenti casi:

- a) se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati al comma 1 dell'Art. 7;
- b) se il progetto non viene approvato dal Comune entro i termini indicati al comma 3 dell'Art. 7;
- c) se i lavori non iniziano entro i termini indicati al comma 1 dell'Art. 8;
- d) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al comma 2 dell'Art. 8, fatto salvo quanto indicato al comma 3 Art. 8;
- e) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (D.P.R. 380/01, D.M. 17.01.2008, L.R. 65/2014), ivi compreso l'esito negativo dell'accertamento tecnico ai sensi del comma 1 lett. c) del successivo Art. 10;
- f) qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), **fermo restando quanto indicato all'Art. 2 comma 4 secondo paragrafo.**

Art. 10 - Modalità di Finanziamento

1 – In coerenza con quanto indicato dal punto 4 dell'allegato 10 delle D.1.11 e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, la Regione provvede a trasferire al Comune le risorse per stati di avanzamento (così come disposto nei decreti regionali di impegno e liquidazione delle risorse), in relazione al numero degli interventi, alla loro attuazione e ai relativi importi afferenti. Il Comune provvede – previo accertamento della completezza di quanto al successivo comma 2 - all'erogazione del contributo al proprietario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

In particolare:

- a) la prima rata potrà essere erogata dal Comune a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11);
- b) la seconda rata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11), compreso eventuali opere di finitura e di impianti strettamente connessi in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, al netto di quanto già erogato con la prima rata;
- c) il saldo finale a seguito del completamento dei lavori, della presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo – ove previsto - e comunque a seguito dell'accertamento positivo, di natura tecnica, da parte dell'Ufficio tecnico regionale competente per territorio.

Se del caso, entro e non oltre 30 gg. dalla comunicazione di fine lavori, il Comune ne fa richiesta formale all'Ufficio tecnico regionale.

2 – Coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'Allegato 10 delle D.1.11, l'avanzamento dei lavori è documentato attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo del Quaderno dei Lavori.

3 – I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzari regionali, come previsto al punto 7 dell'Allegato 10 delle D.1.11.

4 – In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 10 delle D.1.11.

6 - Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi eventuali delle varianti risultano a carico del proprietario.

Art. 11 - Categorie delle Opere

1 – Le opere previste in progetto sono suddivise in categorie distinte tra opere ammissibili a finanziamento (**opere "A"**) e opere escluse (**opere "E"**).

2 - Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA e oneri di legge:

- a) Opere “**A**” - le opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle sole parti strutturali, salvo quanto previsto all’Art. 4 comma 2 per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Possono essere ricomprese, nelle opere “**A**”, anche spese tecniche ed oneri di legge ad essi connessi; tali spese e oneri, che devono essere riferiti in ogni caso alle sole opere finanziabili “**A**”, non possono essere finanziate in misura superiore al **15%** dell’importo dei lavori finanziabili;
- b) Opere “**E1**” – le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;
- c) Opere “**E2**” – tutte le spese non finanziabili.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività

1 - La Regione provvede a vigilare sull’attuazione delle **Ordinanze** e ad inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell’iniziativa, evidenziando l’avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

2 – La Regione provvede altresì a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, ai fini statistici, il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria.

Allegato 1

***Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
20 febbraio 2013 n. 52***

***“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”***

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 febbraio 2013
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(Ordinanza n. 52).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2012.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2012 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove esistente. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata

attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S_{ag} non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

4-bis. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione.

5. Le Regioni attivano per l'annualità 2012, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a € 2.000.000.

6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo.

Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziato all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 240 giorni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano, gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio

comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 25.800,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 6;

b) nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla Regione l'impossibilità di applicare il livello 2;

c) sono stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

Tabella 1

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	11.250,00€
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00€
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00€
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00€
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00€
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00€
100.000 < ab	32.250,00€

Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle

finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente misura massima:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un

aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.

Art. 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$,

dove per α si intende α_{SLV} , nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo

proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui ai successivi punti a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14

1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta

giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

Art. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli

interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva.

Art. 16

1. Per l'annualità 2012 si provvede utilizzando le risorse - pari a 195.600 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;

b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;

c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,5 milioni di euro;

d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Art. 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2 dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'art. 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziare all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Tabella 2

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab	7.000,00 €

Art. 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere elevato incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria, curata da un unico soggetto realizzatore e adottata da tutti i comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Tabella 3

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	12.750,00€
2.500 < ab. ≤ 5.000	16.150,00€
5.000 < ab. ≤ 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab	36.550,00 €

Art. 22

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2013

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli

Allegato 2

***Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
19 giugno 2014 n. 171***

***“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”***

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2014
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(Ordinanza n. 171).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'articolo 10;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali

la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di proseguire

tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

Acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 giugno 2014;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2013.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2013 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:

a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso

l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto $S \cdot ag$ non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei

familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni attivano per l'annualità 2013, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'articolo 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo.

Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento della risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Per il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), è istituito un Tavolo Tecnico che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

7. Il Tavolo Tecnico, costituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto da un Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile che ne dispone la convocazione. Il Tavolo Tecnico può fruire del supporto dei centri di competenza attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con

oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'articolo 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'articolo 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'articolo 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'articolo 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla

data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 6;

b) nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla Regione l'impossibilità di applicare il livello 2;

c) sono stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'articolo 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

Tab. 1

Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

- a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati

al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 e alla rimodulazione del Programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

5. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque

un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'articolo 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove

esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le eventuali richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal

fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva.

Art. 16

1. Per l'annualità 2013 si provvede utilizzando le risorse – pari a 195.600 milioni di euro, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

- a) articolo 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
- b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;
- c) articolo 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro;
- d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Art. 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'articolo 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

- a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
- b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
- c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'articolo 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'articolo 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

Art. 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'articolo 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria, curata da un unico soggetto realizzatore e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

Tab. 3

Art. 22

1. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma

finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province Autonome individuano uno o più unioni di comuni e o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e comuni le Regioni e le Province Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:

- il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;
- il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;
- l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'articolo 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province Autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'articolo 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tab. 4

Art. 23

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 giugno 2014

Il Capo del dipartimento: Gabrielli

Allegato 3

***Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
26 ottobre 2015 n. 293***

***“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”***

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 ottobre 2015
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(Ordinanza n. 293).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'articolo 10;

VISTI gli articoli 32 e 33 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento

nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la

quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015;

Dispone:

Articolo 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2014.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011 e il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Articolo 2

1. La somma disponibile per l'anno 2014 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S_{ag} non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli “aiuti di stato”. A tal fine la domanda di contributo di cui all’Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni attivano per l’annualità 2014, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all’articolo 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l’aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l’emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l’emergenza in tutti i comuni di cui all’allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),

sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, articolo 6.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), è effettuato dal Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e da 3 rappresentanti dell’ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Articolo 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all’infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l’interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla

distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Articolo 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee Guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "T" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al

fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Articolo 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'articolo 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'articolo 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'articolo 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'articolo 18, trasmessi dalle Regioni, che ne

assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Articolo 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'articolo 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

- a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico.
- b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della

popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00€
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

Tabella 1

Articolo 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

- a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Articolo 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

- a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 e alla rimodulazione del Programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, della presente ordinanza.

Articolo 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Articolo 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al

comma 3, dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Articolo 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Articolo 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Articolo 14

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'articolo 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o

quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Articolo 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e

c), comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 2 per cui sono stati concessi i contributi.

Articolo 16

1. Per l'annualità 2014 si provvede utilizzando le risorse – pari a 195.600 milioni di euro, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

- a) articolo 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
- b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;
- c) articolo 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro;
- d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

Articolo 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni

nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Articolo 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'articolo 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

- l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
- l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
- l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'articolo 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Articolo 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'articolo 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	3.000,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	3.000,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	3.000,00 €

10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

Articolo 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'articolo 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risiede in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

Tabella 3

3. Nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

Articolo 22

1. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un

programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province Autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le Regioni e le Province Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:

- il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;
- il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;
- l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'articolo 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province Autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'articolo 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tabella 4

Articolo 23

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 24

1. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio.

Allegato 4

***Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010***

Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.
8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

Allegato 5

Ripartizione delle risorse

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima a_g , così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.
2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di a_g fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
 - a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (**pc**), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.
 - b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli **Pc**, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente **Pcp**. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.
 - c. I due indicatori **Pc** e **Pcp** vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per P_c e 0.231 per P_{cp} , ottenendo l'indice finale.
 - d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

Allegato 6

Criteria di priorità per interventi su edifici privati

Criteria di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza sulle vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

Allegato 7

Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

<input type="radio"/>	proprietario di edificio singolo
<input type="radio"/>	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito ³ (<i>indicare codice fiscale del condominio</i>)
<input type="radio"/>	rappresentante della comunione designato all'unanimità ⁴

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IN QUALITA' DI

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm.,) _____

(eventuale) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE:

(RAGIONE SOCIALE) _____

CON SEDE LEGALE IN _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di ⁵:

<input type="radio"/>	rafforzamento locale
<input type="radio"/>	miglioramento sismico

<input type="radio"/>	demolizione e ricostruzione
-----------------------	-----------------------------

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

³ Vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

⁴ Vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza: Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

⁵ Barrare una sola delle due caselle annerendo il corrispondente cerchietto.

Eserc. arte o professione	□□□□	□□□□	□□□□
Produttivo ⁹	□□□□	□□□□	□□□□

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione ¹⁰:

Tipologia Costruttiva

<input type="radio"/>	calcestruzzo armato	<input type="radio"/>	muratura o mista	<input type="radio"/>	acciaio
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------

Anno di realizzazione ¹¹ □□□□/

Epoca di realizzazione ¹²

<input type="radio"/> Prima del 1919	<input type="radio"/> Tra il 1920 ed il 1945	<input type="radio"/> Tra il 1946 ed il 1961	<input type="radio"/> Tra il 1962 ed il 1971	<input type="radio"/> Tra il 1972 ed il 1981	<input type="radio"/> Tra il 1982 ed il 1984	<input type="radio"/> Dopo il 1984
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

3) la superficie lorda coperta complessiva ¹³ di edificio soggetta ad interventi è di:

□□□□□□ mq

4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),

6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380

¹⁴,

⁹ Per Costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

¹⁰ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto.

¹¹ Nel caso di edificio interessato da ampliamento non provvisto di giunto tecnico l'epoca di realizzazione è quella di porzione di fabbricato (ampliamento o porzione originaria) con maggiore superficie lorda; l'importo del contributo è determinato con riferimento alla superficie lorda dell'intero edificio, nei modi e nei limiti definiti dall'Ordinanza.

¹² Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione.

¹³ Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

¹⁴ Art. 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di ²⁰

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto/a _____,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

- allega:
- a) copia del proprio documento di identità in corso di validità:
 - b)
 - c)

Firma del richiedente

Data, Timbro e firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

²⁰ Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.

Allegato 8

Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2

Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra ²¹;
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

²¹ Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza totale di piano.

Allegato 9

Modello per la verifica di assenza di carenze gravi

Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento locale

Il sottoscritto Richiedente _____

dichiara che l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra ²¹;
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

Data _____

Firma del Richiedente _____

²¹ Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad 1/2 dell'altezza totale di piano.

Allegato 10

Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – articolo 14

Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
 - a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
 - b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
 - c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

Allegato 11

***Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di
classificazione***

Elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione	Periodo di declassificazione
9045001	45 (MASSA)	Aulla	0,19418	1927	
9045002		Bagnone	0,20316	1927	
9045003		Carrara	0,16021	1927	1929-1982
9045004		Casola in Lunigiana	0,20325	1927	
9045005		Comano	0,20397	1927	
9045006		Filattiera	0,20297	1927	
9045007		Fivizzano	0,20441	1927	
9045008		Fosdinovo	0,17582	1927	
9045009		Licciana Nardi	0,20275	1927	
9045010		Massa	0,17357	1927	1929-1982
9045011		Montignoso	0,14523	1927	1934-1982
9045012		Mulazzo	0,19696	1927	
9045013		Podenzana	0,17005	1927	
9045014		Pontremoli	0,20344	1927	
9045015		Tresana	0,18576	1927	
9045016		Villafranca in Lunigiana	0,20056	1927	
9045017		Zeri	0,19822	1927	
9046001	46 (LUCCA)	Altopascio	0,13159	2003	
9046002		Bagni di Lucca	0,19725	2003	
9046003		Barga	0,20186	1927	
9046004		Borgo a Mozzano	0,18397	2003	
9046005		Camaiore	0,14764	2003	
9046006		Camporgiano	0,20206	1927	
9046007		Capannori	0,14713	2003	
9046008		Careggine	0,19554	1927	
9046009		Castelnuovo di Garfagnana	0,20133	1927	
9046010		Castiglione di Garfagnana	0,2039	1927	
9046011		Coreglia Antelminelli	0,20187	2003	
9046012		Fabbriche di Vallico	0,18018	1927	
9046013		Forte dei Marmi	0,13205	2003	
9046014		Fosciandora	0,20173	1927	
9046015		Galliciano	0,19961	1927	
9046016		Giuncugnano	0,20406	1927	
9046017		Lucca	0,15608	2003	
9046018		Massarosa	0,13302	2003	
9046019		Minucciano	0,20004	1927	
9046020		Molazzana	0,19898	1927	
9046021		Montecarlo	0,13442	2003	
9046022		Pescaglia	0,17008	2003	
9046023		Piazza al Serchio	0,2036	1927	
9046024		Pietrasanta	0,14054	2003	
9046025		Pieve Fosciana	0,2034	1927	
9046026		Porcari	0,13329	2003	
9046027		San Romano in Garfagnana	0,20395	1927	
9046028		Seravezza	0,1528	2003	

9046029		Sillano	0,20461	1927	
9046030		Stazzema	0,17133	2003	
9046031		Vagli Sotto	0,19761	1927	
9046032		Vergemoli	0,18878	1927	
9046034		Villa Basilica	0,16663	2003	
9046035		Villa Collemantina	0,20435	1927	
9047001	47 (PISTOIA)	Abetone	0,2011	2003	
9047002		Agliana	0,15168	1982	
9047003		Buggiano	0,14936	2003	
9047004		Cutigliano	0,20144	2003	1939-2003
9047005		Lamporecchio	0,13316	1982	
9047006		Larciano	0,13566	1982	
9047007		Marliana	0,17572	2003	
9047008		Massa e Cozzile	0,14944	2003	
9047009		Monsummano Terme	0,14011	2003	
9047010		Montale	0,17408	1982	
9047011		Montecatini-Terre	0,14561	2003	
9047012		Pescia	0,18316	2003	
9047013		Pieve a Nievole	0,14232	2003	
9047014		Pistoia	0,19885	1982	
9047015		Piteglio	0,19792	2003	
9047016		Ponte Buggianese	0,13412	2003	
9047017		Quarrata	0,14557	1982	
9047018		Sambuca Pistoiese	0,19911	1982	
9047019		San Marcello Pistoiese	0,20057	2003	1939-2003
9047020		Serravalle Pistoiese	0,15288	1982	
9047021		Uzzano	0,14082	2003	
9047022		Chiesina Uzzanese	0,1335	2003	
9048001	48 (FIRENZE)	Bagno a Ripoli	0,14171	1982	
9048002		Barberino di Mugello	0,20338	1927	
9048003		Barberino Val d'Elsa	0,13745	1982	
9048004		Borgo San Lorenzo	0,2091	1927	
9048005		Calenzano	0,17585	1982	
9048006		Campi Bisenzio	0,13638	1982	
9048008		Capraia e Limite	0,12618	1982	
9048010		Castelfiorentino	0,13868	1982	
9048011		Cerreto Guidi	0,12752	1982	
9048012		Certaldo	0,13904	1982	
9048013		Dicomano	0,20622	1927	
9048014		Empoli	0,13183	1982	
9048015		Fiesole	0,15738	1982	
9048016		Figline Valdarno	0,12704	1982	
9048017		Firenze	0,14108	1982	
9048018		Firenzuola	0,206	1927	
9048019		Fucecchio	0,12748	1982	
9048020		Gambassi Terme	0,14113	1982	
9048021		Greve in Chianti	0,12631	1982	
9048022		Impruneta	0,12696	1982	
9048023		Incisa in Val d'Arno	0,1311	1982	
9048024		Lastra a Signa	0,12745	1982	
9048025		Londa	0,20142	1927	

9048026		Marradi	0,21023	1927	
9048027		Montaione	0,14145	1982	
9048028		Montelupo Fiorentino	0,12588	1982	
9048030		Montespertoli	0,12862	1982	
9048031		Palazzuolo sul Senio	0,20949	1927	
9048032		Pelago	0,17368	1982	
9048033		Pontassieve	0,18047	1927	
9048035		Reggello	0,1538	1982	
9048036		Rignano sull'Arno	0,14216	1982	
9048037		Rufina	0,19156	1927	
9048039		San Godenzo	0,20967	1927	
9048040		San Piero a Sieve	0,19452	1927	
9048041		Scandicci	0,1291	1982	
9048042		Scarperia	0,20535	1927	
9048043		Sesto Fiorentino	0,14701	1982	
9048044		Signa	0,131	1982	
9048046		Vaglia	0,17128	1982	
9048049		Vicchio	0,20825	1927	
9048050		Vinci	0,12874	1982	
9049008		Collesalveti	0,13868	1982	
9049009	49 (LIVORNO)	Livorno	0,1331	1982	
9049017		Rosignano Marittimo	0,1359	1982	
9050004	50 (PISA)	Calcinaia	0,12693	1982	
9050005		Capannoli	0,14074	1982	
9050006		Casale Marittimo	0,12518	1982	
9050007		Casciana Terme	0,14092	1982	
9050008		Cascina	0,12812	1982	
9050009		Castelfranco di Sotto	0,12628	1982	
9050010		Castellina Marittima	0,13646	1982	
9050011		Castelnuovo di Val di Cecina	0,14008	2003	
9050012		Chianni	0,14063	1982	
9050013		Crespina	0,13966	1982	
9050014		Fauglia	0,14035	1982	
9050015		Guardistallo	0,1346	1982	
9050016		Lajatico	0,14078	1982	
9050017		Lari	0,14112	1982	
9050018		Lorenzana	0,14063	1982	
9050019		Montecatini Val di Cecina	0,13997	2003	
9050020		Montescudaio	0,12913	1982	
9050022		Montopoli in Val d'Arno	0,13397	1982	
9050023		Orciano Pisano	0,13933	1982	
9050024		Palaia	0,14082	1982	
9050025		Peccioli	0,14134	1982	
9050026		Pisa	0,12741	1982	
9050027		Pomarance	0,14023	2003	
9050028		Ponsacco	0,13851	1982	
9050029		Pontedera	0,13633	1982	
9050030		Riparbella	0,13363	1982	
9050031		San Giuliano Terme	0,12538	2003	
9050032		San Miniato	0,13969	1982	

9050034		Santa Luce	0,13899	1982	
9050035		Santa Maria a Monte	0,12672	1982	
9050036		Terricciola	0,14127	1982	
9050039		Volterra	0,14086	2003	
9051001	51 (AREZZO)	Anghiari	0,21828	1927	1937-1982
9051002		Arezzo	0,18958	1927	1937-1982
9051003		Badia Tedalda	0,21821	1927	1937-1982
9051004		Bibbiena	0,20554	1927	1937-1982
9051005		Bucine	0,13346	2003	
9051006		Capolona	0,17004	1927	1937-1982
9051007		Caprese Michelangelo	0,20924	1927	1937-1982
9051008		Castel Focognano	0,18049	1927	1937-1982
9051009		Castelfranco di Sopra	0,13285	1982	
9051010		Castel San Niccolò	0,1846	2003	
9051011		Castiglion Fibocchi	0,14609	2003	
9051012		Castiglion Fiorentino	0,16543	1982	
9051014		Chitignano	0,1934	1927	1937-1982
9051015		Chiusi della Verna	0,20983	1927	1937-1982
9051016		Civitella in Val di Chiana	0,15017	2003	
9051017		Cortona	0,18945	1927	1937-1982
9051018		Foiano della Chiana	0,1508	2003	
9051019		Laterina	0,14011	2003	
9051020		Loro Ciuffenna	0,13944	2003	1937-2003
9051021		Lucignano	0,14844	2003	
9051022		Marciano della Chiana	0,15091	2003	
9051023		Montemignao	0,17385	1982	
9051024		Monterchi	0,21217	1927	
9051025		Monte San Savino	0,15064	2003	
9051026		Montevarchi	0,1293	2003	
9051027		Ortignano Raggiolo	0,16941	2003	
9051028		Pergine Valdarno	0,13808	2003	
9051029		Pian di Sco	0,13318	1982	
9051030		Pieve Santo Stefano	0,22323	1927	1937-1982
9051031		Poppi	0,20785	2003	1937-2003
9051032		Pratovecchio	0,20557	2003	1937-2003
9051033		San Giovanni Valdarno	0,1258	1982	
9051034		Sansepolcro	0,22717	1927	1937-1962
9051035		Sestino	0,20855	1982	
9051036	Stia	0,20079	1927	1935-1982	
9051037	Subbiano	0,18525	1927	1937-1982	
9051038	Talla	0,15747	2003	1937-2003	
9051039	Terranuova Bracciolini	0,13601	2003		
9052001	52 (SIENA)	Abbadia San Salvatore	0,14058	1927	
9052002		Asciano	0,14244	2003	
9052003		Buonconvento	0,142	2003	
9052004		Casole d'Elsa	0,14111	2003	
9052005		Castellina in Chianti	0,13572	1982	
9052006		Castelnuovo Berardenga	0,13553	1982	
9052007		Castiglione d'Orcia	0,14297	1927	
9052008		Cetona	0,14553	1982	
9052009		Chianciano Terme	0,14507	2003	

9052010		Chiusdino	0,14045	1982	
9052011		Chiusi	0,14771	1982	
9052012		Colle di Val d'Elsa	0,14108	1982	
9052014		Montalcino	0,14238	2003	
9052015		Montepulciano	0,1497	2003	
9052016		Monteriggioni	0,14098	1982	
9052017		Monteroni d'Arbia	0,1418	1982	
9052018		Monticiano	0,14053	1982	
9052019		Murlo	0,14115	1982	
9052020		Piancastagnaio	0,1414	1927	
9052021		Pienza	0,14419	2003	
9052022		Poggibonsi	0,1402	1982	
9052024		Radiconfani	0,14306	1927	
9052025		Radicondoli	0,14031	2003	
9052026		Rapolano Terme	0,13829	2003	
9052027		San Casciano dei Bagni	0,14466	1927	
9052028		San Gimignano	0,14134	1982	
9052029		San Giovanni d'Asso	0,14333	2003	
9052030		San Quirico d'Orcia	0,14326	2003	
9052031		Sarteano	0,14524	1982	
9052032		Siena	0,14146	1982	
9052033		Sinalunga	0,14877	2003	
9052034		Sovicille	0,14136	1982	
9052035		Torrita di Siena	0,14842	2003	
9052036		Trequanda	0,14391	2003	
9053001		Arcidosso	0,14052	2003	
9053002		Campagnatico	0,13048	2003	
9053004		Castel del Piano	0,14095	2003	
9053005		Castell'Azzara	0,14065	1982	
9053007		Cinigiano	0,14015	2003	
9053008		Civitella Paganico	0,14038	1982	
9053014		Manciano	0,13715	2003	
9053015		Massa Marittima	0,12996	2003	
9053017		Montieri	0,13936	2003	
9053019	53 (GROSSETO)	Pitigliano	0,14021	2003	
9053020		Roccalbegna	0,13885	2003	
9053021		Roccastrada	0,13935	1982	
9053022		Santa Fiora	0,1399	1927	
9053023		Scansano	0,12825	2003	
9053025		Seggiano	0,14105	2003	
9053026		Sorano	0,14087	1927	
9053027		Monterotondo Marittimo	0,12733	2003	
9053028		Semproniano	0,13917	1982	
9100001		Cantagallo	0,19875	1982	
9100002		Carmignano	0,13309	1982	
9100003		Montemurlo	0,16354	1982	
9100004	100 (PRATO)	Poggio a Caiano	0,13217	1982	
9100005		Prato	0,15952	1982	
9100006		Vaiano	0,17847	1982	
9100007		Vernio	0,20013	1982	

Allegato 12

REGIONE
TOSCANA



COMUNE DI:

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

e successive ORDINANZE attuative

Art. 2 comma 1 lett. c)

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati

COMUNE DI

Provincia di

SCHEMA DI BANDO TIPO

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20.02.2013 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 171 del 19.06.2014 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° ____ del _____ con la quale sono state destinate risorse pari a € 8.904.962,08 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, ed altresì approvate le nuove Direttive regionali D.1.11 per l'attuazione degli interventi;

E' indetta selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Il Responsabile del Servizio

In attuazione della delibera di Giunta Municipale n° del esecutiva.

RENDE NOTO

che per quanto previsto dall'art. 14 comma 3 delle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n. 171 del 19 giugno 2014 e n. 293 del 26 ottobre 2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77", di seguito chiamate **Ordinanze**, è indetta:

una selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, sulla base di apposita graduatoria regionale.

1 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1 - Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle **Ordinanze**:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche;
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

In particolare, ricadono in questa categoria, così come indicato all'art. 9 comma 2 delle citate **Ordinanze**, gli interventi:

“a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.”

Tali interventi sono consentiti se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e **a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi**.

L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 delle citate **Ordinanze**.

La variazione della tipologia dell'intervento, conseguente all'accertamento della presenza di carenze gravi, comporta una variazione nel punteggio e della relativa graduatoria.

3 - In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Direttive D.1.11.

4 - Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

5 - Per la realizzazione degli interventi strutturali di cui al comma 1, è concesso, ai sensi dell'art. 12 delle citate **Ordinanze**, un **contributo** stabilito nelle seguenti misure massime, per il singolo edificio:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

6 - La **superficie lorda** complessiva coperta dell'edificio è intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici

occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie a cui si fa riferimento è quella indicata nella richiesta di contributo, risultante alla data dell'emanazione dell'Ord. n. 293/2015 (4 novembre 2015). In caso di demolizione e ricostruzione, se la ricostruzione presenta una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

7 - **Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali**, descritte come opere "A" dalle Istruzioni generali D.1.11, salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 2 delle medesime Direttive per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, sono descritte come opere "E" dalle Istruzioni generali D.1.11, **e sono a carico del proprietario.**

8 - La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento**, la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle citate **Ordinanze**.

Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

2 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI

1 - I **requisiti** per l'ammissione al contributo degli interventi sull'edificio, sono i seguenti:

- **oltre due terzi** dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari devono essere destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
- l'edificio **non sia stato oggetto** di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (4 novembre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse finalità perseguite dalle **Ordinanze**;
- l'edificio **non ricada** nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 (edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria).

Nel caso delle attività produttive di cui al precedente punto a), possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo e' corredata da idonea dichiarazione (comma 5).

2 - Tali requisiti da autocertificare, tutti ugualmente necessari, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Ord. 293/2015 (4 novembre 2015).

3 - Sono inoltre **esclusi** dal contributo:

- a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4 – Tutte le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale.

3 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - Al fine della partecipazione al presente bando, dovrà essere presentata al Sindaco, **domanda** ai sensi delle leggi vigenti, redatta, pena esclusione, sull'apposito modulo di cui all'allegato 4 della citata Ord. 293/2015 disponibile presso l'Ufficio, tutti i giorni dalle ore alle ore

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) l'estratto catastale in fotocopia in cui sia evidenziato l'Unità minima di intervento;
- b) in caso di sussistenza di Ordinanza sindacale di sgombero, copia cartacea della stessa.

2 - La **domanda dovrà essere presentata a firma del proprietario dell'unità minima di intervento**. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle citate **Ordinanze** e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3 - Le domande, debitamente compilate e firmate in calce, con le modalità dell'autocertificazione, dovranno pervenire **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione o dell'affissione del bando comunale all'Albo Pretorio, al Comune e pertanto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno

4 – In caso di scelta di intervento di “rafforzamento locale”, deve sussistere la condizione che l'edificio **non abbia carenze gravi**, così come precedentemente indicato al p.to 1 comma 2 del presente Bando.

5 - Il Comune, valutata la completezza e la correttezza delle domande, e la veridicità delle dichiarazioni, registra le richieste di contributo con procedura informatizzata e le trasmette alla Regione che deve redigere una graduatoria di priorità.

6 - Per le richieste di contributo riferite ad interventi di rafforzamento locale, il Comune deve verificare anche la presenza dell'allegato 10 delle Direttive D.1.11.

4 - CRITERI DI PRIORITÀ' E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1 - La Regione formula e approva la graduatoria regionale delle richieste pervenute dai Comuni, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto dei punteggi e criteri di priorità individuati dall'allegato 3 delle citate **Ordinanze**, di cui si riporta di seguito il contenuto:

1. *Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le*

modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su via di fuga.

2. In **tabella 1** sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
3. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "**F**" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti}/(\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
4. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad **ordinanza di sgombero** motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del **30%**.
5. Per gli edifici progettati o costruiti **in assenza di classificazione sismica** (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del **20%**.
6. Per gli edifici **prospicienti una via di fuga** o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene ulteriormente maggiorato del **50%**."

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2 - Ai sensi dell'art. 4 delle **Ordinanze**, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, **prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico**, se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

5 – TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1 – Ai sensi dell’art. 14 comma 6 delle **Ordinanze**, la Regione provvede alla formulazione e approvazione della graduatoria delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

2 – La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria, mediante opportuna comunicazione ai Comuni.

3 - Le modalità di presentazione e approvazione dei progetti, le modalità di conseguimento dei pareri e di eventuali Autorizzazioni Comunali, le modalità di finanziamento, nonché i tempi di esecuzione degli interventi sono contenute nelle Istruzioni generali D.1.11 disponibili e consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

6 - NORMA FINALE

1 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda alle Istruzioni generali D.1.11 per l’occasione emanate dalla Regione Toscana ed approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° ____ del _____.

2 - Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio nei
giorni dalle ore alle ore (tel.).

....., li

Allegato 13

***Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
9 maggio 2016 n. 344***

***“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in
materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico”***

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 maggio 2016
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico”
(Ordinanza n. 344).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'articolo 10;

VISTI gli articoli 32 e 33 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed

idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al

fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTO il parere favorevole, rilasciato nella seduta del 23 novembre 2015, della Commissione tecnica per il supporto alla microzonazione sismica, di cui all'articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24 marzo 2016;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2015.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011 e il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3 dell' OCDPC 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Art. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2015 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e

un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S-ag non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni attivano per l'annualità 2015, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'articolo 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e

rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, articolo 6.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), è effettuato dal Tavolo Tecnico, di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e da 3 rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari o superiore alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee Guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'articolo 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'articolo 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione

sismica e delle analisi di cui all'articolo 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'articolo 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'articolo 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno

contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico.

b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori di cui al precedente punto b), su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	11.250,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	14.250,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	17.250,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	20.250,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	24.750,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	27.750,00 €
$100.000 < ab$	32.250,00 €

Tabella 1

Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile

raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 e alla rimodulazione del Programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM

14.01.2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'articolo 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione

della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 2 per cui sono stati concessi i contributi.

Art. 16

1. Per l'annualità 2015 si provvede utilizzando le risorse – pari a 145.100 milioni di euro, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

a) articolo 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;

b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 124 milioni di euro;

c) articolo 2, comma 1, lettera d): 3,8 milioni di euro;

d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

Art. 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell’ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all’allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all’allegato 7. L’utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell’articolo 17 e comma 1 dell’articolo 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l’elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l’utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell’articolo 5 sono sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell’articolo 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza vigenti.

4 Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all’articolo 5, commi 7 e

8 dell’O.P.C.M. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 dell’O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;

b. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall’attuazione del presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

1. Al fine di avviare l’attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18, le risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all’allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all’articolo 6.

2. L’entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all’articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'articolo 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

Art. 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'articolo 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di

appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

Tabella 3

3. Nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

Art. 22

1. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province Autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le Regioni e le Province Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:

a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;

b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;

c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'articolo 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province Autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'articolo 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	15.000,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	19.000,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	23.000,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	27.000,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	33.000,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	37.000,00 €
$100.000 < ab$	43.000,00 €

Tabella 4

Art. 23

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi

previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 24

1. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25

1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'articolo 6, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'articolo 5 comma 2 e all'articolo 21 comma 1.

2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'articolo 6, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5 in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'articolo 5 comma 2 e all'articolo 21 comma 1.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	15.000,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	19.000,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	23.000,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	27.000,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	33.000,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	37.000,00 €

100.000 < ab.	43.000,00 €
---------------	-------------

Tabella 5

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2016

Il Capo del Dipartimento

Allegato 14

Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi



ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREZZI e RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI

Comune di _____

Il sottoscritto _____

Iscritto al n. _____ del Collegio/Ordine/Albo _____

della provincia di _____

In esecuzione dell'incarico conferitogli per la redazione del progetto di

Proprietà edificio _____

Edificio beneficiario di un contributo pari ad Euro _____

ATTESTA

1. che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non sono superiori a quelli previsti nei prezzari regionali (art. 7 all. 6 Ord. 293/2015)
2. che la seguente ripartizione delle opere e la relativa suddivisione tra categorie ammissibili (opere "A") e non ammissibili (opere "E") al finanziamento è conforme a quanto previsto all'art 11 "Categorie delle opere" delle D.1.11. (vedi D.G.R.T. n. 1321 del 12/12/2016 e successive modifiche).

CATEGORIA	IMPORTO EURO	TIPOLOGIA DI OPERE
A		opere ammissibili al finanziamento *
E1		eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo
E2		tutte le spese non finanziabili
TOTALE		

* comprese eventuali spese tecniche e oneri, afferenti le opere finanziabili "A", in misura non superiore al 15% dell'importo dei lavori finanziabili

Data

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

Allegato 15

***Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo –
- valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento***



**DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTO MIGLIORAMENTO MINIMO
- valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento -**

Il sottoscritto _____

iscritto al n. _____ del Collegio/Ordine/Albo _____

della provincia di _____

In esecuzione dell'incarico conferitogli per la redazione del progetto di:

Proprietà edificio _____

Comune di _____

dopo aver svolto le valutazioni di sicurezza prima e dopo l'intervento previste dalle normative vigenti

DICHIARA

1. che con tale intervento si ottiene un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico;
2. che (selezionare **una** delle due fattispecie):
 - con tale intervento viene raggiunto un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%;
 - che l'edificio è soggetto alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e quindi non è richiesto il raggiungimento del valore minimo di miglioramento.

Data

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

Allegato 16

Quaderno dei Lavori

COMUNE domanda di contributo n. _____

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica

**INTERVENTI PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO**

**Legge 24/06/2009, n. 77 – Attuazione art. 11 del d.l. 28/04/2009, n. 39
e successive ORDINANZE attuative**

QUADERNO DEI LAVORI

COMUNE

LOCALITÀ

PROPRIETA'

DOMANDA CONTRIBUTO

DIRETTORE dei LAVORI

REGIONE TOSCANA

QUADERNO DEI LAVORI

COMUNE domanda di contributo n. _____

SCHEDE FOTOGRAFICHE

FOTO n. _____ *Intervento di*






FOTO n. _____ *Intervento di*



COMUNE domanda di contributo n. _____



PLANIMETRIA / SEZIONE / PROSPETTO con i punti di ripresa delle fotografie

Allegato 17

***Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
12 luglio 2018 n. 532***

***“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”***

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 luglio 2018
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"
(Ordinanza n. 532).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 ed i connessi allegati 1, 2 e 2-bis recanti l'elenco dei Comuni colpiti;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, con il quale vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati;

VISTO l'art. 2, comma 1 della legge 5 gennaio 2017, n. 4, ove, per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca

della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione tecnica concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 luglio 2018;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2016.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il Tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDP n. 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Art. 2

1. L'importo disponibile per l'anno 2016 pari a euro 43,56 milioni, al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, è destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è

utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

- a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che

l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di Stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni possono attivare per l'annualità 2016, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b).

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8

dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i Comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), è effettuato dal Tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e da 3 rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde

pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei Comuni della Regione, come individuati dall'art. 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;

b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

Tabella 1

Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili

dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima

del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'art. 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I

progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati concessi i contributi.

2. Per gli interventi su edifici pubblici e privati, di cui all'art. 2, comma 1 lettere b) e c), oggetto di assegnazione dei contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per le annualità dal 2012 al 2015, gli oneri finanziari inerenti i lavori già avviati, ma non ancora completati a causa della sopraggiunta inagibilità o inutilizzabilità degli stessi dovuta al danneggiamento conseguente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, permangono a carico del suddetto fondo. Gli edifici di cui al precedente periodo possono, altresì, usufruire, per i danni occorsi in conseguenza dell'evento sismico citato, del contributo statale previsto nell'ambito del processo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 16

1. Per l'annualità 2016 si provvede utilizzando le risorse - pari a 43,56 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, integrati con le risorse di cui al successivo comma 2, per un totale di euro 73.538.815,61 con la seguente ripartizione:

a) art. 2, comma 1, lettera a): euro 8.000.000,00;
 b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): euro 62.938.815,61;
 c) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza e al fine di garantire la chiusura delle attività finanziate con le ordinanze attuative dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: euro 2.600.000,00 anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Le risorse non ancora impegnate di cui agli articoli 16, comma 1, lettera c) inerenti le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) delle ordinanze 3907 e 4007 per

complessivi euro 1.078.815,61 e delle ordinanze 52, 171, 293 e 344, per complessivi euro 28.900.000,00, sono utilizzate ai fini dell'art. 2, comma 1 di cui alla presente ordinanza.

Art. 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il

verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive Linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'art. 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziare all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab \leq 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. \leq 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. \leq 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. \leq 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. \leq 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. \leq 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

Art. 21

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in

tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti i comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risiede in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
Ab \leq 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. \leq 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. \leq 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. \leq 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. \leq 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. \leq 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

Tabella 3

3. Nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

Art. 22

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le Regioni e le Province autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per:

a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;

b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;

c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata

con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'art. 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tabella 4

Art. 23

1. Le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 24

1. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25

1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'art. 6, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.

2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza certificati nelle modalità di cui all'art. 6, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5 in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tabella 5

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli